

**DELIBERA N. 74/25/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE  
SILENZIOSI OPERAI DELLA CROCE, PER LA VIOLAZIONE  
DALL'ARTICOLO 11, COMMA 3, DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N.  
666/08/CONS DEL 26 NOVEMBRE 2008, RECANTE "REGOLAMENTO PER  
L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI  
DI COMUNICAZIONE E POSTALI" (CONTESTAZIONE N. 4/24/SAT)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 19 marzo 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"* e in particolare l'art.1, comma 6, lettera c), n.14;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante *"Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante *"Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma secondo, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa"*;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante *"Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416"*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *"Codice dell'Amministrazione digitale"*;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006); Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni 411/17/CONS"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, concernente il *"Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"*;

VISTO il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, recante *"Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198"*;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera 270/23/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” (di seguito, “*Regolamento*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante «Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 437/22/CONS e di seguito “*Regolamento*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

CONSIDERATO che, ai sensi della delibera n. 697/20/CONS, del 28 dicembre 2020, e nello specifico dell’Allegato B recante “*Rateizzazione Istruzioni per gli operatori*”, il soggetto destinatario della presente ordinanza ingiunzione può presentare all’Autorità domanda di pagamento rateale entro e non oltre i 30 giorni dalla data di notifica, pena la decadenza dal beneficio. Le modalità di presentazione dell’istanza sono pubblicate sul sito [www.agcom.it](http://www.agcom.it);

VISTI gli atti del procedimento;

PRESO ATTO che Silenziosi Operai della Croce non si è avvalsa della facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689 del 1981;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Il fatto e la contestazione**

I soggetti iscritti al Registro degli Operatori di Comunicazione e Postali, di cui all’art. 2 dell’Allegato A alla delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per la tenuta e l’organizzazione del Registro degli operatori di comunicazione*”, e s.m.i., sono tenuti a trasmettere una comunicazione annuale telematica mediante la quale dichiarano che i dati forniti all’atto della presentazione della domanda di iscrizione al Registro sono rimasti invariati oppure provvedono ad aggiornare gli stessi ai sensi dell’art. 11 del citato Regolamento;

Le imprese richiedenti i contributi ai sensi del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 erano tenute a trasmettere la comunicazione annuale 2023, relativa all’anno 2022, e le dichiarazioni supplementari di cui all’allegato B alla delibera n. 666/08/CONS tramite il portale [www.impresainungiorno.gov.it](http://www.impresainungiorno.gov.it), entro il 31 gennaio 2024;

Con nota del 19 marzo 2024 prot, Agcom 0083140, ai fini del rilascio delle attestazioni in ordine alla regolarità dell'iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione e Postali e dei relativi adempimenti, nonché delle altre attestazioni previste dall'art. 5 del D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria ha comunicato all'Autorità che l'impresa editrice Silenziosi Operai della Croce aveva presentato domanda per l'ammissione ai contributi per l'anno 2023.

Dalle conseguenti verifiche svolte dall'Autorità sul sistema informativo automatizzato del Registro degli Operatori di Comunicazione, è risultato che l'associazione Silenziosi Operai della Croce, C.F. 80159770587, con sede in Contrada Valleluogo, 83031, Ariano Irpino (AV), iscritta al Registro con il numero 30549, per le attività di "editoria", non ha trasmesso a questa Autorità la comunicazione annuale telematica 2024, relativa all'anno 2023, entro il 31 gennaio 2024, termine previsto dalla normativa vigente. Da successivi controlli è risultato che l'Associazione ha inviato la comunicazione il 3 luglio 2024.

Con nota prot. Agcom n. 0266038 del 10 ottobre 2024 il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria comunicava, in riscontro ad una specifica richiesta dell'Autorità -nota prot. n. 0265010 del 9 ottobre 2024 – che l'associazione Silenziosi Operai della Croce non risultava decaduta dalla richiesta di contributi e che la relativa istruttoria era ancora in corso.

Tanto premesso, con atto di contestazione n. 4/24/SAT, notificato il 30 ottobre 2024, è stato avviato nei confronti dell'associazione Silenziosi Operai della Croce un procedimento sanzionatorio per la violazione dell'art. 11, comma 3 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS per non aver trasmesso a questa Autorità nei termini previsti la comunicazione annuale telematica 2024, relativa all'anno 2023, condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

## **2. Valutazioni dell'Autorità**

Nel corso del procedimento l'impresa non si è avvalsa della facoltà di pagamento in misura ridotta né ha presentato memorie. Non può, quindi, che confermarsi quanto contestato in sede di avvio del procedimento sanzionatorio, non avendo l'impresa addotto alcuna giustificazione idonea a escludere la propria responsabilità.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 516,00 ad euro 103.300,00 ai sensi dell'articolo 1, comma 30 della legge 249/97;

RITENUTO, quindi, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura di due volte il minimo edittale pari a euro 1.032, 00 (milletrentadue/00) e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11, della legge n. 689/1981:

- con riferimento alla gravità della violazione, l'omessa trasmissione della prescritta comunicazione annuale nel termine previsto ha determinato il mancato aggiornamento dei dati dichiarati al Registro degli operatori di comunicazione e postali;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, l'impresa, seppure tardivamente, in data 3 luglio 2024, ha provveduto a trasmettere la dovuta comunicazione al Registro degli operatori di comunicazione e postali;

- con riferimento alla personalità dell'agente, non risultano precedenti sanzioni a carico;

- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, la sanzione pari a due volte il minimo edittale è proporzionata e non eccessivamente afflittiva, considerati i ricavi riportati nel conto economico dell'ultimo bilancio d'esercizio (anno 2022) pubblicato sul sito dell'associazione;

UDITA la relazione del commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ACCERTA**

a carico dell'associazione Silenziosi Operai della Croce, C.F. 80159770587, con sede in Contrada Valleduogo, 83031, Ariano Irpino (AV), iscritta al Registro con il numero 30549, per le attività di "editoria", in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, la violazione dell'articolo 11, comma 3 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modificazioni, per non avere trasmesso a questa Autorità nei termini previsti la comunicazione annuale telematica 2024, relativa all'anno 2023;

### **ORDINA**

alla predetta associazione di pagare la somma di euro 1.032,00 (milletrentadue/00) quale sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, come previsto dall'articolo 11, comma 3 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e successive modificazioni;

### **INGIUNGE**

all'Associazione Silenziosi Operai della Croce, C.F. 80159770587, con sede in Contrada Valleduogo, 83031, Ariano Irpino (AV), iscritta al Registro con il numero 30549, per le attività di "editoria", in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, di versare, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/1981, fatta salva la facoltà di

chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate, la somma di euro 1.032, 00 (milletrentadue/00) alla sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X, Bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la violazione dell'articolo 11, comma 3 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, recante ‘Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione e postali’, con delibera n. 74/25/CONS,”* ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT5400100003245348010237900 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2379, capo X, mediante bonifico sul conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria Provinciale dello Stato. Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità, quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento *“delibera n 74/25/CONS”*.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 19 marzo 2025

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella